

ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

L'anno 2014, il giorno 3 del mese di ottobre, presso la sede di Confindustria sita in Taranto alla via Dario Lupo, n. 65, alle ore 15.30, sono convenuti:

- **CONFINDUSTRIA TARANTO – Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto**, in persona del Presidente, dott. Vincenzo Cesareo, assistito dal Direttore dott. Franco Murgino, dal dott. Giorgio Meschiari e dall'avv. E. Claudio Schiavone;
- **le Segreterie FIM-CISL e UILM-UIL Provinciali di Taranto**, rappresentate, rispettivamente, dai Sigg.ri Segretari Cosimo Panarelli e Giuseppe Bonfrate (FIM-CISL), Antonio Talò e Cosimo Amatomaggi (UILM-UIL).


*

L'incontro interviene a valle delle novità legislative introdotte con il DL n. 34/2014 (convertito, con modificazioni, in Legge 16 maggio 2014, n. 78) e nell'ambito del confronto promosso per la verifica delle condizioni di competitività e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle Aziende operanti nel settore Metalmeccanico associate a Confindustria Taranto.

Le Parti, dopo ampia discussione:

Premesso

- che le Aziende del settore metalmeccanico iscritte a Confindustria Taranto, qui unitariamente rappresentate dall'Associazione datoriale, svolgono attività di impresa prevalentemente nel settore dell'impiantistica industriale, con specializzazioni nei rami della meccanica, della carpenteria, dell'impiantistica elettrica ed elettrostrumentale;
- che detta attività è svolta dalle Aziende citate in misura preponderante in regime di appalto, in un mercato altamente concorrenziale e regolato dai fabbisogni delle committenti facenti capo a Gruppi industriali di rilievo nazionale ed internazionale. Nel territorio Jonico, infatti, insistono ed operano realtà impiantistiche che costituiscono un'area industriale che fornisce occupazione ad oltre 20.000 lavoratori;
- che l'attività di impresa delle Aziende appaltatrici è condizionata dall'acquisizione delle commesse e dai tempi di avvio e di esecuzione delle stesse, il tutto dettato dalle determinazioni di soggetti terzi, con i quali le Aziende devono coordinarsi con flessibilità organizzativa e gestionale per competere e permanere nel mercato di riferimento;
- che lo scenario produttivo jonico è stato investito dalla crisi che ha preso le mosse dal 2009, aggravata in ambito locale dalle restrizioni nell'accesso al credito e da fattori di criticità che hanno investito le maggiori Società committenti;
- che quanto innanzi ha prodotto un mercato locale ancor più complesso per effetto della necessità per le imprese appaltatrici di intercettare le opportunità di lavoro;
- che la situazione di crisi ha determinato la necessità di istituire un bacino in cui confluiscono i lavoratori in esubero appartenenti alle imprese appaltatrici;



- che la tipologia dell'attività di impresa delle Aziende associate, al fine di garantire l'equilibrio dei fattori produttivi, impone che i rispettivi organici aziendali siano adeguati e resi coerenti con la variabilità delle attività in portafoglio ed in esecuzione;
- che sul piano gestionale tanto comporta il necessario ricorso a contratti di lavoro a termine, determinati nel numero e durata dalle obbligazioni contrattuali assunte in relazione alle commesse acquisite;
- che le Aziende Associate hanno evidenziato l'esigenza del rispetto dell'equilibrio costi/ricavi e della coerenza dell'organico, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, alle reali e mutevoli esigenze tecnico produttive;
- che le OO.SS. hanno richiesto la stabilizzazione del personale, impegnato nel corso degli anni per effetto di rinnovo di contratti a termine e, comunque, opportunità occupazionali per detto personale;
- che le Parti si danno atto che per effetto delle peculiarità dell'attività esercitata dalle Aziende interessate, la flessibilità dell'organico costituisce esigenza atta a garantire la sopravvivenza delle imprese ed i relativi livelli occupazionali;
- che rispetto alle esigenze evidenziate nelle premesse che precedono, tutte dettate da fattori esterni all'organizzazione di impresa, costituiscono gravi fattori di criticità:
 - a) **il disposto rientro, entro il 31.12.2014, nel limite percentuale del 20% del personale utilizzabile con contratto a termine ex art. 1, co. 1, d.lgs. 368/2001 rispetto al personale in forza contrattualizzato a tempo indeterminato;**
 - b) **il limite di 36 mesi al/i rapporto/i di lavoro tra datore e lavoratore previsto dall'art. 1 e dall'art. 4 e 4 bis del d.lgs 368/2001;**
 - c) **l'intervallo temporale disciplinato in via generale dall'art. 5 del d.lgs. 368/2001 tra successivi contratti (10 giorni e 20 giorni, rispettivamente, per i contratti fino ed oltre i 6 mesi);**
- che dette criticità penalizzano e l'interesse delle imprese a ricorrere a mano d'opera dalla professionalità conosciuta ed apprezzata formata nel corso degli anni, e l'interesse di detti lavoratori a risultare destinatari delle proposte occupazionali originate dall'acquisizione delle commesse da parte delle Società stesse;
- **che il Legislatore ha inteso consentire alle Parti sociali ed alle relazioni industriali di affrontare le problematiche sopra evidenziate in relazione alle specificità di ciascun settore, territorio e/o azienda, prevedendo la possibilità di deroga in forza di accordo sindacale - anche territoriale o aziendale - sottoscritto con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:**
 - a) **in via transitoria, con riferimento al limite percentuale massimo dei lavoratori utilizzabili con contratto a termine o al termine entro il quale le aziende dovranno rientrare nel predetto limite (art. 2-bis DL 34/2014 – disposizioni transitorie);**
 - b) **in ordine all'arco temporale massimo della somma dei successivi rinnovi di contratti a termine tra le parti (art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001);**
 - c) **in relazione all'arco temporale da far intercorrere tra contratto a termine e successivi eventuali rinnovi (art. 5, comma 3, d.lgs. 368/2001);**

- **che con Protocollo di Intesa (art. 4, Sez. Quarta - Titolo I, Ccnl Industria Metalmeccanica Privata 5 dicembre 2012), sottoscritto da Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Assistal, in data 25 settembre 2014) le associazioni datoriali e Sindacali di categoria hanno inteso prevedere la possibilità che accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 2 bis DL n. 34/2014 derogino alla normativa di legge;**
- **che il mancato adeguamento dei presupposti di assunzione con contratti a termine alle oggettive esigenze dettate dagli attuali assetti produttivi ed economici, comporterebbe la progressiva e necessitata dismissione dei contratti in essere e l'impossibilità dell'ulteriore ricorso al contratto a tempo determinato, pure funzionale ed essenziale in presenza di esigenze produttive temporanee rivenienti dalla pluralità delle Committenze e da quelle in essere e future offerte dai lavori di adeguamento ed ambientalizzazione avviati nel sito industriale ILVA Spa per l'attuazione dell'AIA;**
- **tanto premesso, e le premesse fanno parte integrante delle intese che seguono,**

le Parti

anche ai sensi del d.lgs 368/2001; dell'art. 8 L. 148/2011; del DL 34/2014 conv. in L. 78/2014; del Protocollo di Intesa (art. 4, Sez. Quarta - Titolo I, Ccnl Industria Metalmeccanica Privata 5 dicembre 2012), sottoscritto da Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil e Assistal, in data 25 settembre 2014)

convengono

- 1) **il presente Accordo ha natura sperimentale e scadrà il 31.12.2015. In detto arco temporale la presente intesa potrà essere sostituita, integrata o modificata da sopravvenuto accordo sindacale aziendale sottoscritto da Organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative nel settore metalmeccanico;**
- 2) **ai sensi dell'art. 2-bis, co. 3, DL. 34/2014 (conv. in L. 78/2014) per le Aziende aderenti a Confindustria Taranto il limite percentuale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo, del d.lgs 6 settembre 2001, n. 368, avrà vigore a far data dall'01/01/2016;**
- 3) **in assenza di specifiche intese sindacali di livello nazionale e/o di secondo livello in ordine alla percentuale sub 2), a far data dall'01/01/2016 si applicherà il limite percentuale massimo del 40%;**
- 4) **ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 368/2001 le Aziende rappresentate, in occasione di riassunzione a termine potranno procedere al rinnovo nel termine di gg. 5 a valle di contratto di durata fino a sei mesi, di 10 giorni a valle di contratto di durata superiore;**
- 5) **ai sensi dell'art.5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001 in ragione delle specifiche esigenze di organico delle singole aziende, delle peculiarità dell'attività di impresa e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, le Parti convengono che l'incremento di 15 mesi del limite temporale di 36 mesi, disciplinato dall'art. 1, comma 1, dall'art. 4, comma 1 e dall'art. 5, comma 4-bis, sarà applicabile condizionatamente alla sottoscrizione di specifico accordo aziendale sottoscritto da OO.SS. comparativamente più rappresentative;**
- 6) **ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater, d.lgs. 368/2001, con la formale adesione al presente Accordo le Aziende associate si impegnano, per l'arco temporale di vigenza dello stesso, a dare priorità ai lavoratori a termine ex d.lgs. 368/2001 che, in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, sommano la**

durata dei successivi rinnovi, vantino nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulandi - alla data odierna - un'anzianità aziendale complessiva, relativa a rapporti di lavoro subordinato, pari o superiore a 24 mesi;

- 7) le Parti si incontreranno semestralmente per verificare l'attuazione del presente Accordo. Informative trimestrali saranno fornite alle RSU/RSA dalle Aziende al fine di effettuare verifiche congiunte sulle opportunità di stabilizzazione nel rispetto dei principi ribaditi nelle premesse ed al punto sub 5 che precede.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA Taranto

FIM-CISL

UILM UIL

